

Testo aggiornato ai sensi del Decreto Legge n. 112/2008 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

TITOLO V

INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

ART. 66

Oggetto-Ambito applicativo

1. La Provincia di Napoli provvede all'attuazione dei propri compiti con la propria organizzazione ed il personale dipendente, utilizzando e valorizzando al massimo le risorse tecnico-professionali interne.
2. Il presente titolo disciplina i criteri, i limiti e le modalità per il conferimento a soggetti estranei all'Amministrazione di incarichi individuali di collaborazione autonoma aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale, da conferirsi ai sensi dell'art. 7, commi 6 e ss. del D.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 110, comma 6 del D.lgs. n. 267/2000.
3. Gli incarichi di cui al comma precedente possono essere conferiti :
 - a) con contratti di lavoro autonomo a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva;
 - b) con contratti di lavoro di natura occasionale a soggetti esercenti l'attività in via occasionale;
 - c) con contratti di lavoro di natura coordinata e continuativa a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
4. Il conferimento degli incarichi di cui al presente titolo non comporta in alcun caso l'incardinamento nella struttura organizzativa dell'Ente, né la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, né lo svolgimento di compiti di gestione e rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale.
5. Non possono essere affidati incarichi di collaborazione autonoma, aventi ad oggetto attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni ed attività del personale dell'Ente con rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i compiti di gestione e rappresentanza dell'Ente.
- 5bis. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.
6. Le disposizioni del presente titolo, tranne quelle di cui all' art. 81, non si applicano:
 - a) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni, in ragione del carattere prettamente

fiduciario di scelta e di affidamento, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità;

- b) agli incarichi professionali consistenti nello svolgimento di attività o adempimenti obbligatori per legge e disciplinati da normative specifiche;
- c) agli incarichi di progettazione conferiti ai sensi del dlgs. n. 163/2006, ricompresi nei quadri economici dei progetti di opere pubbliche finanziate in conto capitale;
- d) agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché dei componenti del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.

ART. 67

Presupposti di legittimità

1. L'affidamento a soggetti estranei all'Amministrazione di incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, ai sensi dell'art. 3, comma 55 della L. n. 244/2007, può avvenire solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nei documenti programmatici approvati dal Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000.
2. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l'Amministrazione può conferire incarichi ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei presupposti di legittimità di seguito specificati:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento alla Provincia e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione conferente;
 - b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato, mediante una reale ricognizione, effettuata presso la Direzione competente dell'Area del Personale, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico di collaborazione esterna deve avvenire a seguito di procedura comparativa;
 - e) devono essere preventivamente determinati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione.
- 2 bis. I suddetti incarichi possono essere conferiti ad individui in possesso del diploma di laurea magistrale o titolo universitario equivalente, attinente all'ambito delle prestazioni oggetto dell'incarico da affidare.
- 2 ter. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
3. Il conferimento a soggetti estranei all'Ente di incarichi individuali di collaborazione autonoma è consentito soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza della specifica professionalità richiesta.

(ART. 68)

(Programma annuale del fabbisogno di professionalità esterne)

Articolo abrogato.

ART. 69

Limite di spesa annua per incarichi esterni

1. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione autonoma di cui al presente regolamento è fissato nel bilancio preventivo dell'Ente.
2. *Comma abrogato.*

ART. 70

Soggetti titolari degli incarichi

1. Gli incarichi di collaborazione esterna di cui al presente titolo possono essere conferiti ad individui in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 67 commi 2 bis e 2 ter individuati a seguito di procedura comparativa indetta con avviso pubblico o effettuata tra professionisti iscritti nell'elenco di cui all' art. 74.
2. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che abbiano riportato condanne per i reati di cui alle leggi antimafia o per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego o che siano sottoposti a misure di prevenzione.
3. Non possono essere attribuiti incarichi di cui al presente titolo a soggetti che ricoprono la carica di amministratore nella Provincia o in enti o altri organismi partecipati o sottoposti a controllo e vigilanza dell'Ente, nonché ai relativi parenti ed affini entro il terzo grado, nonché ai dipendenti di enti e altri organismi partecipati o sottoposti a controllo e vigilanza della Provincia.
4. Gli incarichi di cui al presente titolo possono essere conferiti a dipendenti di Pubbliche Amministrazioni soltanto previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

ART. 71

Criteri e modalità di conferimento

1. Il Dirigente interessato al conferimento dell'incarico individua i collaboratori esterni mediante procedura comparativa indetta con apposita determinazione a contrarre in cui deve:
 - a) dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 67 del presente regolamento;
 - b) stabilire i requisiti professionali specifici richiesti per l'affidamento dell'incarico;
 - c) stabilire se procedere mediante avviso pubblico, con l'approvazione del relativo schema di avviso, oppure tramite ricorso all'elenco di cui all'art. 74 all'interno del quale individuare i professionisti da invitare ad una procedura comparativa in numero sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto, e comunque non inferiore a tre;
 - d) definire i criteri di valutazione in base ai quali effettuare la procedura comparativa nel rispetto di quanto previsto nell'art. 72.
2. Nel caso di ricorso all'elenco di cui all'art. 74 la scelta dei professionisti da invitare alla selezione deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) specifica attinenza delle specializzazioni ed esperienze professionali del soggetto cui conferire l'incarico con la natura e l'oggetto della collaborazione;
 - b) principio di rotazione;
 - c) necessità di evitare il cumulo di incarichi.

Ai criteri sub b) e c) è possibile derogare solo qualora ricorra una evidente consequenzialità e complementarietà dell'incarico che si intende affidare con altri incarichi già conferiti aventi lo stesso oggetto.

3. L'avviso pubblico o la lettera d'invito, in caso di ricorso all'elenco di cui all'art. 74, devono indicare: l'oggetto e la durata della prestazione richiesta; il tipo di rapporto; l'ammontare del compenso; i requisiti richiesti per l'incarico; le modalità e i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, nonché le modalità della comparazione e l'individuazione dei criteri di valutazione e della corrispondente graduazione in punteggi.
4. A cura del Dirigente interessato, l'avviso di selezione è pubblicato, per almeno 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente, fatta salva la possibilità, in relazione alla particolare natura della professionalità richiesta, di ricorrere ad ulteriori canali di pubblicità.

Art. 72

Procedura comparativa

1. Il Dirigente interessato al conferimento dell'incarico effettua la comparazione tra i soggetti che abbiano presentato manifestazione di interesse a seguito di avviso pubblico o lettera d'invito, avvalendosi dei criteri di valutazione e della corrispondente graduazione dei punteggi, come definiti nell'avviso o nella lettera d'invito.
2. Tra i criteri per l'esecuzione della procedura comparativa definiti dal Dirigente ai sensi dell'art. 71, comma 1, lettera d), dovrà in ogni caso essere ricompresa la valutazione dei seguenti elementi:
 - a) titoli di studio attinenti all'ambito delle prestazioni oggetto dell'incarico che si intende conferire;
 - b) documentate esperienze professionali maturate in attività afferenti o similari rispetto a quelle dell'incarico da affidare come emergenti dal curriculum.
3. La graduazione dei punteggi corrispondenti ai criteri di valutazione deve essere predisposta in modo tale da attribuire agli elementi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente una incidenza complessiva non inferiore al 60% del punteggio massimo attribuibile.
4. Il Dirigente individua nel soggetto che consegue il punteggio complessivamente più elevato quello cui conferire l'incarico e, nell'ipotesi di parità di punteggio, viene scelto il soggetto più giovane di età.
5. Il Dirigente provvede con propria determinazione ad approvare le risultanze della procedura comparativa, ad affidare l'incarico, ad assumere il relativo impegno di spesa, ad approvare lo schema di contratto che deve contenere gli elementi di cui all'art. 78.
6. Contestualmente al conferimento dell'incarico, il Dirigente provvede a comunicare al Dirigente responsabile del sito web istituzionale dell'Ente i dati richiesti per la pubblicazione di cui all'art. 81, comma 1, lettera a) e al Dirigente responsabile della trasmissione all'Anagrafe delle prestazioni, i dati necessari per la comunicazione di cui all'art. 81, comma 2.

ART. 73

Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti artt. 71 e 72, la Provincia può conferire incarichi di collaborazione in modo diretto, senza esperimento di procedura comparativa, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, quando ricorra una delle seguenti ipotesi:

- a) sia andata deserta la selezione di cui al precedente art. 72;
- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili;
- c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da circostanze imprevedibili e non imputabili all'Ente, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione.

ART. 74

Elenco dei professionisti

1. E' costituito un elenco aperto di professionisti che si siano dichiarati disponibili ad assumere incarichi di collaborazione esterna di cui al presente titolo, articolato per categorie, ciascuna corrispondente ad una specifica figura professionale, individuate con determinazione del Dirigente responsabile della tenuta dell'Elenco.
2. Ai fini dell'individuazione delle categorie di cui al precedente comma, i Dirigenti interessati indicano al Dirigente responsabile della tenuta dell'Elenco le figure professionali di cui l'Ente potrebbe avvalersi per gli incarichi di collaborazione esterna. In relazione a ciascuna figura professionale indicata, i Dirigenti individuano altresì gli specifici requisiti professionali per l'accesso alla corrispondente categoria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 75.
3. Le categorie di figure professionali possono essere integrate con determinazione del Dirigente responsabile della tenuta dell'Elenco sulla base di una verifica effettuata periodicamente dallo stesso presso tutte le strutture organizzative dell'Amministrazione o a seguito di specifiche richieste dei Dirigenti dell'Ente.
4. Il Dirigente responsabile della tenuta dell'elenco, ai fini dell'inserimento nello stesso, indice uno specifico avviso pubblico aperto, riportante le modalità per l'iscrizione nell'elenco e i requisiti di accesso corrispondenti a ciascuna categoria.
5. Al suddetto avviso e ad ogni eventuale successivo aggiornamento o integrazione delle categorie di figure professionali individuate, ovvero dei requisiti di accesso alle stesse, viene data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'Ente.

ART. 75

Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco

1. I requisiti di accesso alle categorie di figure professionali di cui all'art. 74 sono individuati secondo le indicazioni fornite dalle competenti Direzioni dell'Ente e, comunque, nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) per gli incarichi per il cui svolgimento è richiesta l'iscrizione in albi o ordini professionali i soggetti interessati all'iscrizione nell'elenco di cui sopra devono essere in possesso di:
 - a1) diploma di laurea magistrale o titolo universitario equivalente o diploma di scuola superiore per i casi di cui all'art. 67, comma 2 ter;
 - a2) iscrizione da almeno 1 anno nell'albo o ordine professionale relativo alla figura professionale corrispondente alla categoria di riferimento;
 - a3) documentata esperienza professionale di almeno 1 anno dall'avvenuta iscrizione all'albo o ordine nel settore di attività relativo alla figura professionale corrispondente alla categoria di riferimento;

b) per gli incarichi per il cui svolgimento non è richiesta l'iscrizione ad albi o ordini professionali ed esclusi quelli di cui alla lettera c) del presente articolo, i soggetti interessati all'inserimento nell'elenco devono essere in possesso di:

b1) diploma di laurea magistrale o titolo universitario equivalente relativo alla figura professionale corrispondente alla categoria di riferimento;

b2) documentata esperienza professionale, di almeno tre anni dal conseguimento del titolo di studio, nel settore di attività relativo alla figura professionale corrispondente alla categoria di riferimento;

c) per gli incarichi aventi ad oggetto attività rientranti nel campo dei mestieri artigianali, i soggetti interessati all'inserimento nell'elenco devono essere in possesso di:

c1) documentata esperienza di almeno tre anni maturata nel settore.

ART. 76

Modalità per l'iscrizione nell'Elenco

1. I professionisti interessati all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 74 devono presentare apposita istanza per ciascuna delle categorie di figure professionali di proprio interesse, secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico e nei suoi successivi aggiornamenti, avvalendosi dello schema di domanda appositamente predisposto ed allegato all'avviso stesso.
2. Nella domanda devono essere riportate a pena di esclusione le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
 - a) di possedere tutti i requisiti di accesso previsti;
 - b) di conoscere ed accettare tutte le disposizioni dell'avviso pubblico e del presente regolamento;
 - c) di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti;
 - d) di obbligarsi a comunicare tutte le variazioni relative al possesso dei requisiti di accesso previsti nell'avviso pubblico e dal presente regolamento.
3. A ciascuna istanza deve essere allegato a pena di esclusione il curriculum professionale sottoscritto in ogni pagina.
4. L'iscrizione nelle categorie dell'elenco o il suo diniego è disposto dal Dirigente responsabile della tenuta dell'elenco entro 60 giorni dalla data di acquisizione dell'istanza al protocollo generale dell'Ente. L'iscrizione in ciascuna categoria ha la durata di cinque anni, decorsi i quali i professionisti interessati possono presentare nuova domanda di iscrizione.
5. Il provvedimento di diniego non esclude la possibilità per il professionista interessato di presentare una nuova istanza di iscrizione.
6. I professionisti iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamenti del proprio curriculum, relativamente alle categorie in cui sono iscritti.

ART. 77

Cancellazione dall'elenco

1. E' disposta la cancellazione degli iscritti che:
 - a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione ;
 - b) abbiano senza giustificato motivo rinunciato all'incarico già conferito;
 - c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati.

2. L'iscritto cancellato dall'elenco può essere riammesso quando abbia riacquisito i requisiti per l'iscrizione, ovvero nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c), decorsi almeno due anni dalla cancellazione.

ART. 78 **Contratto**

1. I rapporti tra l'Amministrazione Provinciale e i soggetti affidatari degli incarichi di cui al presente regolamento vengono disciplinati mediante apposito contratto che deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità del contraente;
 - b) l'oggetto della prestazione;
 - c) le modalità di esecuzione e di adempimento;
 - d) la durata dell'incarico, con l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) l'espressa indicazione che l'efficacia del contratto decorre dalla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Ente;
 - f) i criteri di determinazione e l'ammontare del compenso, le relative modalità di pagamento;
 - g) il luogo di svolgimento dell'incarico;
 - h) i casi specifici in cui l'Ente ha facoltà di risolvere il contratto, oltre le ipotesi di cui al successivo comma 2;
 - i) il diritto dell'Ente di utilizzare in modo pieno ed esclusivo i progetti, gli elaborati e quanto altro sia il frutto dell'incarico svolto dal collaboratore esterno;
 - j) la determinazione di penali pecuniarie e le modalità per la loro applicazione;
 - k) l'espressa dichiarazione dell'incaricato circa l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all' art. 70 del presente regolamento;
 - l) l'espressa accettazione delle disposizioni del presente regolamento da parte dell'incaricato.
2. L'incarico non può essere prorogato per lo stesso oggetto se non per motivi eccezionali o sopravvenute esigenze di forza maggiore e comunque per non più di una volta. La proroga dell'incarico non potrà eccedere la durata di un anno.

ART. 79 **Espletamento degli incarichi**

1. Ai fini dell'espletamento dell'incarico il collaboratore esterno può avere accesso agli uffici ed agli atti, nonché all'uso di archivi e strumenti della Provincia solo previa autorizzazione scritta del Dirigente che ha conferito l'incarico.
2. La Provincia è sollevata da ogni responsabilità per danni a terzi eventualmente provocati dall'affidatario nello svolgimento dell'incarico.

ART. 80 **Compensi degli incarichi**

1. I compensi degli incarichi devono essere determinati sulla base delle norme vigenti in ciascuno specifico settore, tenuto conto dell'attività oggetto dell'incarico, della qualità e quantità delle attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e

strumenti propri, ferma restando la necessità che siano proporzionati alle attività da svolgere, nonché alle utilità conseguite dall'Ente.

2. La liquidazione del compenso dovuto al collaboratore avverrà a seguito del riscontro dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, da effettuarsi sulla base di idonea relazione sull'attività svolta presentata dall'incaricato.
3. Il pagamento del compenso spettante al collaboratore esterno avviene di regola al termine dell'incarico. Nel contratto, tuttavia, può essere espressamente prevista la corresponsione del compenso a scadenze predeterminate, sulla base di idonea relazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento. Il saldo avviene, comunque, al termine dell'incarico.
4. Il Dirigente provvederà, al momento dell'adozione dell'atto di liquidazione, alla trasmissione:
 - a) dei provvedimenti di liquidazione del compenso, recanti l'indicazione del soggetto percettore, delle ragioni dell'incarico e dell'ammontare erogato, al Dirigente responsabile del sito web istituzionale dell'Ente, ai fini della pubblicazione di cui all'art. 81, comma 1, lettera b).
 - b) dei dati necessari al Dirigente responsabile della trasmissione all'Anagrafe delle Prestazioni per effettuare la comunicazione di cui all'art. 81, comma 2.
5. I provvedimenti di liquidazione sono trasmessi a cura del Dirigente che li ha adottati al Servizio Finanziario, unitamente all'attestazione dell'avvenuta pubblicazione dei suddetti provvedimenti sul sito web istituzionale.
In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo, ai sensi dell'art. 127 della L. n. 662/1996, come modificato dal comma 54 dell'art. 3 della L. n. 244/2007, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

ART. 81

Pubblicità degli incarichi conferiti

1. La Provincia rende noti gli incarichi conferiti mediante pubblicazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 14 del Dlgs. n. 165/2001, dell'art. 3, commi 18 e 54 della L. n. 244/2007, nella sezione dedicata del sito web istituzionale dell'Ente di:
 - a) nominativo del collaboratore, oggetto dell'incarico, relativo compenso, come comunicati dai Dirigenti ai sensi dell'art. 72, comma 6;
 - b) provvedimenti di liquidazione dei compensi corrisposti ai collaboratori esterni, come trasmessi dai Dirigenti ai sensi dell'art. 80, comma 4.
2. La Provincia provvede, tramite il Dirigente responsabile della trasmissione all'Anagrafe delle prestazioni, a comunicare semestralmente, ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.lgs. n. 165/2001, al Dipartimento della Funzione Pubblica, l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

ART. 82

Costituzione del nuovo elenco dei professionisti

1. Entro 150 giorni dalla entrata in vigore del presente titolo, il Dirigente responsabile della tenuta dell'Elenco emana la determinazione con cui vengono individuate le categorie di figure professionali secondo quanto previsto dall'art. 74.
2. Entro i successivi 90 giorni il Dirigente responsabile della tenuta dell'elenco, sulla base delle categorie individuate, predisponde l'apposita modulistica ed indice l'avviso pubblico per l'iscrizione nel nuovo elenco dei professionisti.

3. Entro 120 giorni dall'indizione dell'avviso pubblico, il suddetto Dirigente provvede alla costituzione del nuovo elenco sulla base delle domande di iscrizione ammesse entro il termine sopra indicato e ne dispone la pubblicazione sul sito internet dell'Ente.
4. Nelle more dell'espletamento della procedura descritta nei commi precedenti, è possibile conferire incarichi di collaborazione esterna mediante ricorso al previgente elenco dei professionisti, il quale perde validità a decorrere dalla pubblicazione del nuovo elenco.
5. Dalla data di entrata in vigore del presente titolo e fino all'indizione dell'avviso pubblico di cui al comma 3, non saranno accettate nuove domande di iscrizione ed aggiornamento nell'elenco dei professionisti.

ART. 83
Entrata in vigore

1. Il presente titolo viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio dell'Ente e sul sito internet della Provincia, ed entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente titolo si intende abrogata ogni diversa disposizione regolamentare dell'Ente in materia.